

Milano, 24 maggio 2021

Spett.le

Paderno Dugnano (MI)

Alla c.a. della dott.ssa

A mezzo mail:

A mezzo pec: :

E.p.c.

- UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

A mezzo pec: unar@pec.governo.it

- CAMERA DI COMMERCIO di MILANO, MONZABRIANZA, LODI

Commissione per la vigilanza sull'attività di intermediazione immobiliare

A mezzo pec: cciaa@pec.milomb.camcom.it

Oggetto: illegittima esclusione cittadini stranieri in annuncio immobiliare

Alla scrivente organizzazione - che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco a tal fine previsto dal art. 5 D.lgs 215/2003 – è stata segnalata la comunicazione da Voi inviata ai potenziali contraenti di un appartamento in locazione, ove è contenuta la seguente precisazione: *“La proprietà per sue motivazioni personali vuole **inquilini italiani e no animali**”*

Sicuramente Vi è nota la gravità del problema dell'accesso alla locazione da parte dei cittadini stranieri che, pur costituendo una parte rilevante di coloro che ricercano abitazioni in locazione sul libero mercato, incontrano in proposito ingiustificate difficoltà, dovute a inaccettabili preconcetti.

A prescindere comunque da ogni valutazione di ordine etico e sociale, preme segnalarVi che (come peraltro Vi è sicuramente già noto) comportamenti come quello sopra indicato **sono contrari alla legge**.

Il nostro ordinamento, infatti, ferma la libertà contrattuale delle parti, vieta che il privato contraente possa escludere taluno a priori da una proposta contrattuale, esclusivamente sulla base della sua nazionalità.

Depone in tal senso l'art. 43 co. 2 lett. TU immigrazione che, alle lettere b) e c), qualifica come discriminazione il comportamento di coloro che *“si rifiutino di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero”*, e di coloro che *“si rifiutino di fornire l'accesso [...] all'alloggio allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero”*.

Ovviamente, nel caso in questione, il comportamento discriminatorio è imputabile in primo luogo alla proprietà che Vi ha incaricato; tuttavia anche la mera trasmissione al pubblico della proposta nei termini sopra indicati, costituisce comportamento discriminatorio e sanzionabile: sia perché esclude a priori gli stranieri da una attività di intermediazione che invece è Vostro obbligo fornire in modo indifferenziato a tutti i possibili contraenti (con violazione della predetta lettera b), sia perché, così facendo, cooperate al comportamento discriminatorio della proprietà (con violazione della predetta lettera c)

Vi invitiamo pertanto:

- A rimuovere immediatamente dalle Vostre comunicazioni qualsiasi riferimento alla nazionalità dei possibili contraenti.
- A inserire nei moduli di mandato dei Vostri clienti la clausola secondo la quale non verranno trasmessi al pubblico messaggi contenenti criteri selettivi dei contraenti che facciano riferimento alla nazionalità degli stessi.

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento, fermo restando che in caso di mancato tempestivo riscontro positivo, provvederemo ad agire in giudizio, anche avvalendoci della legittimazione di cui all'art. 5 dlgs 215/03.

La presente viene inviata a titolo di segnalazione anche all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione e alla Camera di Commercio di Milano, MonzaBrienza e Lodi-Commissione di vigilanza sull'attività di intermediazione immobiliare, affinché, nell'esercizio della attività di controllo di cui al DM 452/1990, adotti i provvedimenti necessari per evitare che si ripetano situazioni come quella sopra descritta, che costituiscono, oltre che violazioni del citato art. 43, anche illegittima turbativa della trasparenza del mercato nella offerta della attività di mediazione.

Distinti saluti.

Per ASGI – servizio antidiscriminazione

avv. Paola Fierro

